



COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

Provincia di Cosenza

Via Roma 23 - C.A.P. 87050 Figline Vegliaturo (CS)

Telefono: 0984 422089 - Fax: 0984 422361

Email: comunefiglineveg@libero.it - PEC: comune.figlinevegliaturo.cs@pec.it

ORDINANZA n° 10 del 09/03/2020 del Reg. Ordinanze Prot.n 876 del 09/03/2020

PROVVEDIMENTO SINDACALE

OGGETTO: obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani.

Il Sindaco

Nella propria qualità di "Autorità Sanitaria Locale"

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, i non vedenti e anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, nonché del continuo aumento della popolazione canina;

Preso atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto opportuno provvedere che i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Vista a necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani o altro animale, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Divieto di accesso in aree attrezzate a giochi per bambini, e ville comunali;
2. Raccolta deiezioni;

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;

- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita palette o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;

- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere smaltito a cura dei proprietari.

4. Condotto dei cani: - è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;

- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;

- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

5. Esenzioni: - sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

6. Sanzioni: - La violazione alle norme riguardanti i punti n. 1, 3 e 4 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00; il pagamento in misura ridotta è determinato in € 50,00.

- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;

- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio on line.

Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza l'ufficio di Polizia Municipale, per le proprie attribuzioni, le Forze dell'ordine del territorio, il personale veterinario della Azienda USL e i tecnici di polizia veterinaria, le Guardie ecologiche Volontarie, la Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, Guardie Zoofile Volontarie.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al T.A.R. della Calabria o in alternativa ricorso gerarchico al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi della L. 241/90, .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 09/03/2020

